

**Comune di Francofonte
Libero Consorzio di Siracusa**



Settore 4° - Servizi Sociali

Allegato B

CONVENZIONE ENTI GESTORI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVE, SPORTIVE, RICREATIVE E/O SOCIOCULTURALI IN FAVORE DI MINORI IN ETÀ COMPRESA TRA 5 E 17 ANNI RESIDENTI NEL COMUNE DI FRANCOFONTE.

L'anno duemilaventitre, il giorno del mese di per la gestione del Centro Estivo del Comune di Francofonte denominato

TRA

La dott.ssa Roberta Di Stefano, in qualità di Responsabile del 4° settore Servizi Sociali del Comune di Francofonte

E

_____, in qualità di legale rappresentante pro tempore della
_____, con sede legale in Via
_____, C.F....., P. IVA _____,
a seguire solo Ente gestore.

PREMESSO

Che con Delibera di Giunta n 266 del 26.10.2023 si è data mandato al Responsabile del IV settore di avviare il progetto Centri educativi 2023 per l'erogazione di attività educative, sportive, ricreative e/o socioculturali in favore dei minori in età compresa tra 5-17 anni al fine di favorire il benessere e il contrasto alla povertà educativa, ai sensi dell'art. 42 del D.L. n. 48/2023 convertito in L. n. 85/2023

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione regola i rapporti fra il Comune di Francofonte e _____, di seguito denominato Gestore in relazione alla realizzazione del progetto _____, gestito dal medesimo soggetto e autorizzato come da Comunicazione di avvio dell'attività di che trattasi.
2. Il Progetto _____ rientra tra i progetti ammessi, giusta determinazione del Dirigente del 4° Settore Servizi Sociali del Comune di Francofonte in esito a procedura di valutazione che ne ha verificato requisiti e competenze.
3. La sottoscrizione della presente convenzione conferisce validità ed efficacia al servizio de quo.

Articolo 2 - OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

L'Ente gestore si obbliga a:

- a) garantire l'attuazione delle attività educative, sportive e ricreative alle condizioni e nei termini analiticamente descritti nel Progetto educativo presentato;
- b) garantire, in ogni caso, per tutto il periodo di accreditamento, gli standard minimi previsti dall'avviso.
- c) comunicare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Francofonte qualsiasi variazione dovesse intercorrere, in corso di vigenza contrattuale, rispetto ai requisiti soggettivi ed oggettivi di cui all'avviso pubblico.
- d) garantire l'inserimento, su esplicita richiesta degli uffici comunali competenti, di minori disabili;
- e) presentare i documenti previsti (prospetti giornalieri di presenza minori, programma delle attività).
- f) designare all'interno del Progetto educativo un Responsabile che dovrà mantenere i rapporti con il competente Ufficio comunale, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione, e comunicarne il nominativo al Comune di Francofonte.

Articolo 3 - OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune di Francofonte i seguenti obblighi:

- a) pubblicizzare l'avvio e il programma delle attività educative sopra citate;
- b) predisporre la verifica del servizio.

Articolo 4 - RAPPORTI FRA SOGGETTO GESTORE E COMUNE

1. L'ente gestore è unico responsabile del corretto svolgimento delle attività educative e sportive di cui alla presente convenzione.
2. L'Ente gestore è tenuto a nominare un Responsabile che costituirà l'interlocutore unico per il Comune, per quanto riguarda la gestione della presente convenzione;
3. È escluso ogni rapporto diretto, da parte di funzionari comunali, nei confronti dei singoli operatori.
4. Qualora l'Ente gestore inserisca minori disabili, anche su richiesta dei Servizi sociali comunali, occorre garantire l'adeguato rapporto numerico uno a uno, con la presenza necessaria di un operatore OSA.
5. Al termine del servizio l'Ente gestore dovrà trasmettere all'Ente copia dei registri presenze degli utenti e degli operatori, nonché relazione finale dettagliata sul servizio espletato.

Articolo 5 – DURATA – VALIDITA' – FACOLTA' DI RECESSO

1. La presente convenzione ha validità fino al 31 Dicembre 2023.
2. La validità e l'efficacia della presente convenzione è subordinata al persistere dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dall'Avviso.
3. E' facoltà di ciascuna delle parti recedere anticipatamente dalla convenzione. La comunicazione della volontà di recesso deve essere formalmente comunicata in tempi utili per scongiurare il rischio di disservizio pubblico.

Articolo 6 – MODALITA' DI CONTROLLO E PROMOZIONE DELLA QUALITA'

1. Il Comune di Francofonte si riserva di effettuare, anche a mezzo di propri collaboratori, sondaggi presso gli utenti dei servizi convenzionati c/o controlli e sopralluoghi presso le sedi delle attività, secondo tempi e modalità scelti a propria discrezione, al fine di verificare la persistenza dei requisiti richiesti per conservare l'accreditamento.
2. Nel caso in cui, durante i controlli di cui al precedente comma, fossero riscontrate difformità sostanziali rispetto ai requisiti richiesti, si procederà a contestazione scritta con indicazione dei motivi di difformità rilevati. Il Soggetto destinatario può far pervenire le proprie controdeduzioni nel termine di 5 giorni dalla suddetta comunicazione.

3. Nel caso in cui, in assenza di adeguata motivazione, persistessero le difformità rilevate, verrà revocato l'accreditamento e, quindi, si avrà contestuale decadenza della presente convenzione.
4. In presenza di adeguata motivazione, verrà assegnato all'Ente gestore un tempo massimo per rientrare nei parametri previsti; se, dopo tale periodo, le difformità rilevate dovessero persistere, verrà revocato l'accreditamento, con l'effetto sulla convenzione indicato al comma precedente.

Articolo 7 - RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. L'Ente gestore è unico responsabile della gestione. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Comune di Francofonte, a persone o a cose è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Ente gestore.
2. L'ente gestore è obbligato a farsi carico di ogni responsabilità civile e penale anche derivante da "culpa in vigilando" degli operatori nel rapporto con gli utenti loro affidati.
3. Nell'ambito del principio generale di cooperazione, l'Ente gestore, ha la responsabilità di segnalare al competente ufficio comunale ogni eventuale problema sorto nell'espletamento del servizio, con particolare riferimento a quanto possa riuscire di ostacolo al conseguimento delle finalità e degli obiettivi generali e specifici del Servizio, alla realizzazione del progetto e delle attività programmate, al rapporto con gli utenti e, in generale, a tutto ciò che inerisce all'oggetto della presente convenzione. In tale quadro, l'Ente gestore convenzionato è tenuto a prestare la propria fattiva collaborazione per la rapida soluzione dei problemi segnalati.
4. L'Ente gestore è tenuto al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed antipedofilia. Lo stesso è tenuto ad adottare un registro per l'annotazione giornaliera delle presenze dei minori e del personale.
5. L'Ente gestore è tenuto a garantire la conformità delle strutture ospitanti, alle vigenti normative in materia di igiene e sanità, prevenzione degli incendi, sicurezza degli impianti e accessibilità.

Articolo 8- ONERI ASSICURATIVI, ANTINFORTUNISTICI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

1. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale impiegato sono a totale carico dell'Ente gestore che ne è il solo responsabile.
2. L'Ente gestore è obbligato a stipulare le necessarie polizze assicurative a copertura di qualsiasi danno che possa derivare a fabbricati, persone o cose, proprie e/o di terzi, in dipendenza dell'espletamento del servizio accreditato. In ogni caso, l'Ente gestore terrà, comunque, indenne il Comune di Francofonte da ogni responsabilità nei confronti dei terzi per siffatti danni.

Articolo 9 – MODALITA' DI GESTIONE

Le attività educative, sportive, ricreative devono essere gestite direttamente, dall'Ente gestore e firmatario della presente convenzione.

Articolo 10 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO

Le attività educative, sportive, ricreative e/o socioculturali verranno espletate in favore di minori in età compresa tra 5 e 17 anni residenti nel Comune di Francofonte, attraverso un sistema di voucher finanziati dai fondi di cui all'art. 42 del d.l. n. 48/2023 convertito in l. n. 85/2023.

Agli utenti beneficiari verranno assegnati gli equivalenti buoni voucher per l'acquisto del servizio in oggetto, il cui valore unitario è di euro _____ per ogni utente normodotato e di euro _____ per ogni utente con disabilità, in considerazione del maggior numero di figure professionali coinvolte. Il pagamento avverrà a seguito di restituzione da parte dell'Ente gestore dei voucher regolarmente timbrati e firmati dall'ente gestore stesso e dal genitore/tutore del minore beneficiario, nonché di allegata fattura e/o ricevuta.

Articolo 11 – RISOLUZIONE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione o risoluzione della presente convenzione sarà preliminarmente esaminata in via amministrativa. Qualora la controversia non trovi bonaria composizione in sede amministrativa, verrà demandata all'autorità giurisdizionale competente.

Articolo 12 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di Legge e di Regolamento applicabili in materia.

Articolo 13 - REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione è atto per il quale non vi è obbligo di richiedere registrazione, ai sensi dell'art.3 lett. a) della Tabella allegata al DPR 131/1986.

Il Rappresentante Legale dell'ente convenzionato

.....

**Responsabile del IV Settore
Dott.ssa Roberta Di Stefano**